

Capo II

DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO DI CONTRAVVENZIONI

Art. 13.

(Oggetto e procedimento).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale e per la revisione del regime sanzionatorio di alcune contravvenzioni, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i principi e criteri direttivi previsti dalle disposizioni del presente capo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle nuove disposizioni e di coordinamento delle stesse con le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 14.

(Notificazioni).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima siano eseguite mediante consegna al difensore; al di fuori dei casi previsti dagli articoli 161 e 162 del codice di procedura penale, prevedere opportune deroghe al suddetto principio, a garanzia della effettiva

conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notifica non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva anche temporaneamente o al portiere o a chi ne fa le veci;

b) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espreso avviso che le successive notifiche saranno effettuate mediante consegna al difensore e che l'imputato ha l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni, nonché ogni mutamento dello stesso;

c) prevedere che non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omesso o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;

d) chiarire i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri dettati dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti fra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti fra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale.

Art. 15.

(Indagini preliminari e di udienza preliminare).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, ai sensi dell'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevedendo che il pubblico ministero non eserciti l'azione penale nei casi in cui gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano, anche se confermati in giudizio, l'accoglimento della prospettazione accusatoria;

b) escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, alla persona offesa che abbia rimesso la querela;

c) modificare i termini di durata delle indagini preliminari di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla gravità dei reati: sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni sola o congiunta alla pena pecuniaria; un anno e sei mesi dalla stessa data quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale; un anno dalla stessa data in tutti gli altri casi;

d) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga del termine di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tale termine, per un tempo non superiore a sei mesi;

e) prevedere che il pubblico ministero, se entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari o nei diversi termini di cinque e quindici mesi dalla stessa scadenza nei casi dell'articolo 407, comma 2, lettera b) e, rispettivamente, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non ha notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale o non ha richiesto l'archiviazione, notifichi senza ritardo alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata, avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero e della facoltà della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore o della persona offesa dal reato di prenderne visione ed estrarne copia; prevedere che la notifica del predetto avviso possa essere ritardata, per un limitato periodo di tempo e con provvedimento motivato, nei procedimenti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4) c.p.p.;

f) prevedere che la violazione da parte del pubblico ministero delle prescrizioni di cui alla lettera e) integri un illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a dolo o a negligenza inescusabile;

g) prevedere che dopo la notifica dell'avviso di deposito di cui alla lettera e), l'omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta del difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa, fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, integri un illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a dolo o a negligenza inescusabile;

h) ripristinare, in conseguenza delle modifiche di cui alle lettera e), la disciplina dell'istituto dell'avocazione di cui all'articolo 412, comma 1, del codice di procedura penale come vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103;

i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, selezionino le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre sulla base di criteri di priorità trasparenti e predeterminati, indicati nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica e redatti periodicamente dai dirigenti degli uffici sulla base dei principi enunciati nelle delibere del Consiglio superiore della magistratura; prevedere che nella elaborazione dei criteri di priorità il procuratore della Repubblica curi in ogni caso l'interlocuzione con il procuratore generale presso la corte d'appello e con il presidente del tribunale e tenga conto della specifica realtà criminale e territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti;

l) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale, al fine di limitare il rinvio a giudizio ai casi in cui gli elementi acquisiti consentano, se confermati in giudizio, l'accoglimento della prospettazione accusatoria;

m) prevedere che la sentenza di cui all'articolo 425, comma 1, contenga, oltre ai requisiti di cui all'articolo 426, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) del codice di procedura penale, l'esposizione sommaria dei soli motivi imprescindibili di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata.

Art. 16.

(Procedimenti speciali).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimenti speciali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) giudizio abbreviato:

1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, sostituendo il requisito della compatibilità dell'integrazione con le finalità di economia processuale proprie del procedimento con i requisiti di rilevanza, novità, specificità, non sovrabbondanza della prova o dei fatti oggetto di prova;

b) giudizio immediato:

1) prevedere che, a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

2) prevedere che, a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato;

c) procedimento per decreto:

1) prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale.

Art. 17.

(Giudizio).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione;

b) prevedere il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione.

Art. 18.

(Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, prevedere un'udienza innanzi al tribunale in composizione monocratica nella quale il giudice, diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il giudizio, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, pronuncia sentenza di non luogo a procedere se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa o se gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non consentono, quand'anche confermati in giudizio, l'accoglimento della prospettazione accusatoria;

b) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera *a)*, se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Art. 19.

(Appello).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, salvo che per i delitti di cui agli articoli 590, commi 2 e 3, 590-*sexies* e 604-*bis*, comma 1, del codice penale;

b) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità;

c) prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera *a)*;

d) prevedere la competenza della corte di appello in composizione monocratica nei procedimenti a citazione diretta, con esclusione dei casi di cui all'articolo 550, comma 2, lettere *e-bis*), *f)* e *g)* del codice di procedura penale;

e) prevedere la forma del rito camerale non partecipato nei procedimenti di impugnazione innanzi alla corte d'appello in composizione monocratica, qualora ne facciano richiesta l'imputato o il suo difensore e non vi sia la necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;

f) prevedere la forma del rito camerale non partecipato, salvo diversa richiesta della parte e sempre che non sia necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei casi in cui si procede con udienza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 599 del codice di procedura penale;

Art. 20

(Condizioni di procedibilità).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi previsto dall'articolo 590-bis, comma primo, del codice penale;

b) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità dell'indicazione, a tal fine, dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

c) prevedere quale remissione tacita della querela la ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale alla quale sia stato citato.

Art. 21

(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di codice penale in materia di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive sono adottati rideterminando l'ammontare di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva in un importo non superiore a 180 euro.

Art. 22.

(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei relativi Protocolli).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione sono adottati prevedendo uno strumento di impugnazione del decreto di perquisizione, anche quando ad essa non consegua un provvedimento di sequestro.